



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **22 Agosto 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **CADLA S.P.A.** per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000 utile ai fini della Cigs ex art. 1, comma 5, Legge 223/1991

Sono presenti:

- per la CADLA S.P.A., Claudio Giannetti, Maurizio Stocchi assistiti dal prof. Antonio Giovati;
- per CONFCOMMERCIO Arezzo, Luana Cavigli, Marco Salvadori;
- per la FILCAMS CGIL Regionale Cinzia Bernardini e territoriali Claudio Bianconi, Marco Bondoni;
- per la UILTUCS, Diego Loreto, giusta delega della struttura Nazionale;
- E' altresì presente per la Rsu di Filcams Cgil il sig. Alessio Landi,

PREMESSO CHE

- la CADLA S.P.A. (d'ora in poi Società) con sede legale in Arezzo, come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario, di operare nel campo del "Commercio alimentare all'ingrosso", occupando a tal uopo un organico complessivo di n. 177 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio Terziario/ distribuzione e servizi, personale collocato all'interno dei vari uffici presso fra la sede legale di Arezzo;
- con lettera del 30.07.2014 (Prot. n. 32/0016127/MA003.A001 del 06.08.2014) la Società ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero avendo già convocato l'esame congiunto per la società Duegi Srl, collegata alla Cadla Spa, aderendo alla richiesta aziendale, con nota del 11.08.2014 (Prot. n. 32/0016256/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione nonostante la questione abbia carattere regionale;
- nel corso del presente incontro, la Società ha chiarito le motivazioni poste alla base della pendente richiesta di ammortizzatore sociale riconducendole, in buona sostanza, all'acuirsi della già nota e presente crisi economico-finanziaria che, proprio nel settore dei cd. consumi, ha avuto l'effetto di maggior deflagrazione. Lo stato di crisi attuale si estende a tutte le compagini sociali rappresentative del gruppo (Duegi Srl e Cadla Spa) e per focalizzare l'attenzione sulla Cadla Spa che qui interessa, società che nel gruppo gestisce la logistica, l'approvvigionamento merci, il cd service in generale ed i servizi amministrativi per la rete commerciale dei punti vendita gestiti in larga maggioranza dalla società controllata Duegi Srl, è stato determinato dagli stessi fattori dalla diffusa insolvenza dei propri debitori con conseguente svalutazione dei crediti che, accanto al generalizzato calo delle vendite, ha ridotto la

possibilità del ricorso al credito bancario in particolare, aggravando così una già rilevante esposizione finanziaria. Tali fattori, tradotti in indicatori economico-finanziari evidenziano un andamento involutivo dei risultati d'impresa complessivamente considerati come denunciano le chiusure di scritture contabili già a partire dall'anno 2012. Tendenza negativa quest'ultima, confermata nel 2013 ed anche dai recenti e parziali andamenti relativi all'anno 2014. A fronte di tale scenario la Società ha già posto in essere azioni di contenimento dei costi ed in parte di rilancio, che però non hanno realizzato il fine sperato dell'inversione del trend negativo sopra descritto. Non ultimo il tentativo di abbattere il costo del lavoro con il ricorso, concordato con le OO.SS. per n. 161 lavoratori della sede di Arezzo, ad un Contratto di Solidarietà Difensivo per la durata di 12 mesi a partire dal 01.06.2014. La Società per le ragioni descritte ritiene indispensabile il ricorso alla CIGS per crisi aziendale ex art. 1, comma 5 della Legge 223/91 e ss.mm.ii., eletto quale strumento che congiuntamente alle iniziative che andranno a sostanziare il piano di gestione degli eventuali esuberi, di cui si dirà nel seguito del p.v., possa garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati;

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni, hanno concordato con la Società **di interrompere alla data del 31.07.2014 la fruizione dell'ammortizzatore in base al Contratto di Solidarietà Difensivo** di cui sopra e di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ex art. 1, comma 5, della L.223/1991 per i lavoratori nell'ambito del più articolato piano di risanamento a completamento della fase di esame congiunto di cui al DPR 218/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società, avendo cura di comunicare, nei modi e nelle forme richieste l'interruzione del Contratto di Solidarietà in atto, alla data concordata con le OO.SS., presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di ***Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale*** - per la durata di 12 mesi, a decorrere dal **01.08.2014** e fino al **31.07.2015** per il personale impiegato presso i vari reparti (ufficio acquisti, vendite, proprietà, marketing, amministrazione, EDP, magazzino, ufficio tecnico e sviluppo) della **sede di Arezzo** ovvero un numero **massimo di 170 lavoratori**
2. I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicata, saranno progressivamente sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore**. Troverà equa applicazione il criterio della rotazione tra il personale di sede in base alla fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive per le attività residue ed in continuità. La platea dei lavoratori impattati dalla Cigs è stata depurata dei soggetti inquadrati con qualifica di apprendista per i quali la Società ha già presentato istanza presso la regione Toscana per l'accesso alla Cig in deroga.
3. La Società, stante la denunciata crisi di liquidità, richiederà all'Inps il pagamento diretto delle indennità di integrazione salariale ai dipendenti.
4. In merito a ciò le Parti Sociali convengono che nelle more del pagamento delle spettanze di cassa da parte dell'Inps la Società e i lavoratori stessi si attiveranno al fine di aderire alle eventuali opportunità di anticipazione sociale per il sostegno al reddito dei lavoratori previste da opportuni protocolli d'intesa validati dalle istituzioni locali o regionali di riferimento.
5. Le Parti convengono quale Piano di risanamento e gestione degli eventuali esuberi anche, il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Formazione e riqualificazione: la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione tesi principalmente al riassorbimento dei lavoratori sospesi in Cigs; a tal fine le Società si impegna, anche per il tramite dell'associazione di categoria, laddove possibile, ad attivare gli strumenti messi a disposizione dal fondo interprofessionale For.te. a cui la Società stessa aderisce.
 - Affitti/cessioni di ramo d'azienda: La Società si impegna a ricercare acquirenti disponibili a rilevare il ramo d'azienda.
 - Mobilità volontaria incentivata: La Società, quale ulteriore strumento di gestione dell'eventuale esubero, si riserva di attivare, durante il programma di Cigs, procedure di licenziamento collettivo, basate esclusivamente sul criterio della volontaria adesione al licenziamento da parte del singolo

dipendente, al quale offrirà incentivi all' esodo nelle forme e nei modi da puntualizzare in separate intese con le Organizzazioni Sindacali.

6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
7. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs, la rotazione e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 ai fini della Cigs ex art. 1 c. 5, Legge 223/1991.

Roma 22.08.2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Marco Galimberti

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Dino

Antonio

Benedetto

Antonio